

A tutti gli assistiti

Oggetto: CONTANTI – Il limite scende a 1.000,00 euro.

L'art. 12 del d.l. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) ha ridotto il limite all'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili a €. 1.000,00 (mille/00) a decorrere dal 6 dicembre 2011, perciò il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore, e di titoli al portatore, è possibile soltanto per importi inferiori. I depositi bancari o postali al portatore esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 dicembre 2011.

Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a €. 1.000,00, perciò i contanti potranno essere usati solo fino all'importo di €. 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti che ai trasferimenti ad altro titolo (es. donazioni). Il limite di €. 1.000,00 non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Così come già attualmente previsto, ricordiamo, tuttavia, che il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può comportare una segnalazione da parte dell'istituto bancario, se non giustificata dall'attività svolta dal soggetto.

Gli assegni bancari e postali, nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000, devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a €. 1.000,00. Rileva in questo caso l'importo complessivo e quello non del singolo assegno; pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a €. 1.000,00, devono essere muniti della clausola "non trasferibile", anche se di importo singolarmente inferiore ai €. 1.000,00.

Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. E' possibile richiedere il rilascio di moduli per assegni "liberi" (senza la dicitura "non trasferibile"), pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di €. 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a €. 1.000,00. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a €. 1.000,00, sempre pagando, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di €. 1,50.

Infine, tutti gli emolumenti erogati dalla P.A. e a chiunque destinati devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a €. 500,00.

Distinti saluti

Studio Antinozzi
Dott. G. Sascaro

Roma, 22 dicembre 2011